

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 06/10/2025 n. 1292

Settore IV

4.4 - Area Governo del Territorio

4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: REVOCA DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 09/09/2025 E CONTESTUALE ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE SITO A SERRA SAN QUIRICO IN CONTRADA FORCHIUUSA EST N. 55 - VARIANTE RICHIEDENTE: BOCCI FEDERICO - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

VISTE:

- la nota prot. n. 4602 del 29/05/2025, pervenuta e registrata al protocollo prov.le al n. 22517 del 29/05/2025, con la quale il Comune di SERRA SAN QUIRICO ha trasmesso, per conto del Sig. Bocci Federico, l'istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica in variante riguardante un progetto di manutenzione straordinaria di edificio ex rurale, sito in Contrada Forchiusa Est, a Serra San Quirico, già precedentemente autorizzato con D.D. n. 153/2023;
- la D.D. n. 153/2023 con la quale è stata rilasciata tale autorizzazione paesaggistica;
- la nota prot. n. 22640 del 29/05/2025, con la quale l'Area Governo del Territorio del Settore IV della Provincia di Ancona, ha comunicato al Comune di SERRA SAN QUIRICO

ed al richiedente, la sospensione del procedimento in attesa dell'acquisizione della necessaria *Istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata* e della relativa *Relazione tecnica*;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa a questa amministrazione ed al comune di Serra San Quirico in data 05/06/2025, acquisita al protocollo provinciale al n. 23288 del giorno 05/06/2025;

RICHIAMATA la relazione istruttoria ns. prot. n. 25769 del 25/06/2025, redatta dal Responsabile del procedimento, Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV, ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, dalla quale risulta quanto segue:

Che "l'intervento ricade in una zona vincolata ai sensi degli art. 136, c.1, lett. c) e d), del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - D.M.31.07.1985 "Valle del Fiume Esino" (c.d. Galassino).

Tale procedimento riguarda una variante ad un progetto già autorizzato con Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con prescrizioni con D.D. n. 153 del 09/02/2023 che interessa un edificio di civile abitazione sito in Contrada Forchiusa Est n. 55 nel Comune di Serra San Quirico.

Gli interventi in variante consistono in alcune modifiche delle aperture sui prospetti, l'inserimento di alcuni controsoffitti interni, nonché la modifica della pendenza della copertura del locale accessorio, attingendo anche alle attuali agevolazioni fiscali previste nel pacchetto normativo noto come "SUPERBONUS 110%".

Le aperture esistenti subiranno delle variazioni di dimensione per garantire il rispetto dei RAI al Piano primo e della sottofinestra pari a 1 m.

Nel vano adibito a Camera è prevista la realizzazione di una porta finestra che richiede la modifica della pendenza del locale accessorio sottostante; in particolare, il locale accessorio attualmente adibito a ricovero attrezzi, attualmente presenta una pendenza della copertura (ad unica falda) di circa 11°: per la realizzazione della porta finestra al piano superiore è necessario realizzare la copertura del locale accessorio orizzontale.

Rispetto agli interventi precedentemente descritti ed autorizzati il progetto prevede, in particolare, le seguenti modifiche.

Per il fabbricato principale:

variazione di alcune bucatore sui prospetti rispetto a quanto autorizzato per ottimizzare il dimensionamento dei maschi murari della struttura, oltre ad apportare dal punto di vista funzionale ed estetico una migliore armonia delle aperture e una migliore fruizione dei vani interni e inserimento di controsoffitti all'interno di alcuni vani.

Per il locale accessorio, attualmente adibito a garage:

modifica del sistema costruttivo e della copertura dell'“ANNESSO n.A1” ritenuta necessaria sia dal punto di vista tecnologico-costruttivo che funzionale ed estetico.

Il sistema costruttivo varia da una struttura in muratura portante ad una struttura intelaiata in calcestruzzo armato per velocizzare i tempi di realizzazione, mentre si è optato per una copertura piana rispetto alla preesistente tipologia di copertura ad una falda per permettere l'inserimento di un terrazzo nella sala studio, diversificando e rendendo così facilmente riconoscibile l'intervento.

Il tutto come rappresentato negli elaborati grafici prodotti a corredo dell'istanza.

Considerato che:

l'intervento è riconducibile alla tipologia di lavoro di cui alle voci B3-B4-B5 dell'Allegato B del D.P.R. n. 31/2017;

la sagoma dell'immobile non sarà modificata e i volumi attualmente presenti non aumenteranno;

nel complesso l'estetica dell'immobile non subirà modifiche estetiche significative rispetto a quanto già autorizzato, in quanto sarà conservato il mattone faccia vista tipico di queste costruzioni, la copertura con coppi antichi, gli infissi realizzati in legno, lattoneria color rame;

- in considerazione della modesta estensione degli interventi in variante e dalla bassa visibilità della stessa data dalla presenza di essenze arboree già presenti nel sito non si produrranno significative variazioni del complessivo effetto percettivo, scenico e panoramico dell'area soggetta a tutela.

Per quanto sopra esposto, fermo restando la competenza del Comune in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'intervento, si propone di esprimere parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE - VARIANTE", identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 3 part. 298 sub 11, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, in quanto compatibile con i vincoli di legge e le prescrizioni del Piano Paesaggistico."

CONSIDERATO che con nota prot. n. 25769 del 25/06/2025 la scrivente Area ha provveduto a trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino la "*motivata proposta di accoglimento*" di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di SERRA SAN QUIRICO, al fine di ottenere il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

DATO ATTO:

- Che con nota prot. 9844 del 07/07/2025, la Soprintendenza ABAP-AN-PU ha ritenuto necessario, al fine della formulazione del parere richiesto, l'acquisizione di un ulteriore elaborato grafico;
- Che l'istante provvedeva a far pervenire la documentazione richiesta in data 07/07/2025, nostro prot. n. 27695 del 08/07/2025;
- Che con prot. n. 27781 dello stesso 08/07/2025 tale documentazione veniva tempestivamente trasmessa alla Soprintendenza;
- Che in data 09/09/2025 lo scrivente servizio, rilevando come inutilmente decorso il termine entro il quale la Soprintendenza avrebbe dovuto far pervenire il proprio parere vincolante in merito all'intervento richiesto, adottava la D.D. n. 1117/2025 con la quale, espresso il proprio parere favorevole all'intervento, rilasciava l'autorizzazione paesaggistica;
- Che solo successivamente, in data 02/10/2025, il Comune di Serra San Quirico faceva pervenire a questo Ufficio, il parere SABAP n. 10504 del 18/07/2025 recante il parere favorevole con prescrizioni riguardo all'intervento in oggetto;

PRESO ATTO quindi, del parere **favorevole con prescrizioni** espresso dalla

Soprintendenza ABAP-AN-PU con nota prot. n. 10504 del 18/07/2025, pervenuto in data 02/10/2025 per il tramite del Comune di Serra San Quirico e registrato al ns. prot. al n. 38984 del 02/10/2025, in merito alla realizzazione dell'intervento in esame;

RITENUTO opportuno integrare il contenuto tecnico della autorizzazione paesaggistica rilasciata relativamente all'intervento in oggetto, con le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ABAP-AN-PU in esito alle proprie risultanze istruttorie;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato, necessario, ai soli fini dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 e ss.mm.ii., e dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017 di esprimere parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di che trattasi, proposte dal Sig. Bocci Federico in Comune di SERRA SAN QUIRICO - Contrada Forchiusa Est n. 55, con le prescrizioni contenute nel dispositivo;

VISTI:

- l'art. 11 *"Semplificazioni procedurali"* del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* entrato in vigore il 06/04/2017;
- l'Art. 146 *"Autorizzazione"* del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- *i commi 5, 7 e 9 dell'art. 30 L.R. 30 novembre 2023, n. 19 relativi alle deleghe di funzioni all'Ente Provincia in materia di paesaggio;*
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, della Provincia di Ancona, da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia n. 165 del 07/12/2023;
- Il Decreto del Presidente della Provincia n. 46 del 06/04/2023 con cui è stato conferito all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del Settore IV, art.110, comma 1, del TUEL, approvato con il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal 15 aprile 2023, fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la determinazione dirigenziale n.1193 del 23/9/2025 con la quale è stato rinnovato al

Dott. Arch. Massimo Orciani, Funzionario Tecnico, a decorrere dal 01 ottobre 2025 e fino al 31 dicembre 2025, l'attuale incarico di titolarità di Elevata Qualificazione e di delega di funzioni dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV, di cui alla determinazione dirigenziale n. 819 del 23/06/2023 di conferimento;

ATTESO che il Responsabile del procedimento è, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, l'Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

DETERMINA

- I. Di revocare la propria determinazione n. 1117 del 09/09/2025 e rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, relativa alle opere di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE - VARIANTE", nel Comune di SERRA SAN QUIRICO, Contrada Forchiusa Est n. 55, proposte come da istanza presentata dal Sig. Bocci Federico, e trasmessa dal Comune di SERRA SAN QUIRICO con nota prot. n. 4602 del 29/05/2025, ns. prot. n. 22517, come integrata con nota pec nostro prot. n. 23288 del 05/06/2025 e con nota pec nostro prot. n. 29132 del 17/07/2025, nel rispetto dei contenuti della relazione istruttoria del Settore IV – Area Governo del Territorio, trascritta in narrativa e che qui s'intende integralmente riportata, e delle prescrizioni dell'allegato parere della sopra citata Soprintendenza prot. n. 10504 del 18/07/2025, pervenuto in data 02/10/2025 e registrato al ns. prot. n. 38984 del 02/10/2025 e che qui s'intendono riportati.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio"*

eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...".

- III. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, *"L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado"*.
- IV. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- V. Di dare atto che il Comune di SERRA SAN QUIRICO, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n.380/2001, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VI. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134. comma 3, del T.U.E.L.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Soprintendenza ABAP-AN-PU, al Comune di SERRA SAN QUIRICO ed al richiedente.
- IX. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- X. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a Responsabile il Dott. Arch. Massimo Orciani, Titolare di Elevata Qualificazione dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 06/10/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE (Istruttore): CARDARELLI LUCIA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ORCIANI MASSIMO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2025/1331